



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" - Annualità 2020 e misure di gestione nelle GSA 9, 10 e 11

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità all'articolo 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014 ed approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

VISTA la decisione di esecuzione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018, con cui la Commissione europea ha modificato la precedente decisione di esecuzione n. C(2015)8452, recante approvazione del suddetto "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020";

VISTO lo statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

VISTO lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del D.P.C.M. n. 25 del 08/02/2019”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l’articolo 98;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2017, n. 16741, recante modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto ministeriale 25 luglio 2018, n. 7110, con il quale è designato, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura di questo Ministero;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto direttoriale 30 Gennaio 2018, recante l'adozione dei Piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);

VISTO il successivo decreto direttoriale 28 dicembre 2018, n. 26510, recante che modifica dei suddetti Piani di gestione nazionale, in conformità alle osservazioni sollevate dalla Commissione europea;

VISTA la nota n. Ares(2019)1271318 del 25 febbraio 2019, con la quale la Commissione europea ha comunicato l'approvazione dei richiamati Piani di gestione nazionale;

RITENUTO necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi" e "reti gemelle a divergenti";

RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione ai suddetti Piani di gestione nazionale, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;

CONSIDERATO che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;

SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore

DECRETA

Articolo 1

Interruzione temporanea obbligatoria

1. Per l'anno 2020, per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi" e "reti gemelle a divergenti", è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca, per un periodo di 30 giorni consecutivi, come da tabella sottoriportata:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

COMPARTIMENTI MARITTIMI		PERIODO	
da	a	dal	al
Trieste	Ancona	31 luglio	6 settembre
San Benedetto del Tronto	Termoli	17 agosto	15 settembre
Manfredonia	Bari	31 luglio	29 agosto
Brindisi	Napoli	7 settembre	6 ottobre
Gaeta	Civitavecchia	14 settembre	13 ottobre
Livorno	Imperia	2 ottobre	31 ottobre

2. Per le unità da pesca di cui al precedente comma 1, iscritte nei Compartimenti Marittimi rispettivamente ricadenti nella giurisdizione della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, la decorrenza del richiamato periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, è disposta con provvedimento regionale, in conformità ai Piani di gestione nazionale in premessa citati.
3. Entro il giorno di inizio del periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di cui al precedente comma 1, l'armatore interessato provvede a consegnare all'Autorità marittima, nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, i pertinenti documenti di bordo (ivi compreso, ove previsto, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante).
4. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell'Autorità marittima, quest'ultima, durante il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l'unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.

Articolo 2

Interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva

1. Per l'anno 2020, in ossequio alle limitazioni di cui alla vigente normativa unionale, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, le unità da pesca di cui al precedente articolo 1 effettuano ulteriori giorni d'interruzione temporanea obbligatoria, come da tabella sottoriportata:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2020
9	LFT \leq 12	16
	LFT $>$ 12	31
10	LFT \leq 12	20
	LFT $>$ 12	26
11	LFT \leq 24	22
	LFT $>$ 24	31
16	LFT \leq 12	12
	12 $<$ LFT \leq 24	15
	LFT $>$ 24	22
17 da Trieste a Ancona	LFT \leq 12	9
	12 $<$ LFT \leq 24	15
	LFT $>$ 24	21
17 da San Benedetto del Tronto a Bari e 18	LFT \leq 12	14
	12 $<$ LFT \leq 24	20
	LFT $>$ 24	26
19	LFT \leq 18	28
	LFT $>$ 18	26

Fonte dati: Piano Nazionale Raccolta Dati Alieutici.

2. Le modalità di svolgimento delle predette giornate aggiuntive di interruzione temporanea obbligatoria sono determinate dello stesso armatore interessato che, entro le ore 9.00 del giorno prescelto, dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità marittima del porto base e/o d'iscrizione.
3. Le predette giornate aggiuntive devono essere integralmente effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
4. In assenza della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 2, le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse non possono essere utilmente considerate ai fini del computo complessivo dell'interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

Disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondità

1. Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (gambero rosa mediterraneo - *parapenaeus longirostris*, gambero rosso mediterraneo - *aristaomorpha foliacea*, gambero viola mediterraneo - *aristeus antennatus*) – purché munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri – possono scegliere di effettuare il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al precedente articolo 1, anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca delle richiamate specie ittiche. A tale scopo, l'armatore interessato deve darne comunicazione preventiva all'Autorità Marittima del porto di iscrizione dell'unità stessa, entro due giorni precedenti l'inizio del richiamato periodo d'interruzione.
2. In considerazione delle caratteristiche batimetriche dell'Alto Tirreno e della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unità che praticano la pesca dei gamberi di profondità in Liguria non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata.
3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità sono ammesse le catture accessorie anche di altre specie. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con attrezzi autorizzati e regolari, ovvero nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota prevalente, in peso vivo, sul totale sbarcato riferito unicamente alle specie di cui al punto 2 dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 1967/2006, come richiamate in Allegato IX al regolamento (UE) n. 2019/1241, in premessa citato.

Articolo 4

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica alle unità autorizzate all'esercizio del pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.
3. A parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS). Gli armatori interessati, al termine di ogni battuta di pesca, procedono al deposito dei documenti di bordo presso la competente Autorità Marittima.
4. I giorni di sabato e domenica non sono computabili ai fini del recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 5

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria

1. Per l'anno 2020, i periodi di effettuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria sono indicati nella tabella sottoriportata:

COMPARTIMENTI MARITTIMI		PERIODO	
da	a	dal	al
Trieste	Ancona	7 settembre	15 novembre
San Benedetto del Tronto	Termoli	16 settembre	24 novembre
Manfredonia	Bari	31 agosto	1 novembre

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 4, nonché dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi" e "reti gemelle a divergenti" nell'areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al precedente comma 1, è così disciplinato:
- divieto nel giorno di venerdì;
 - a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno, entro le ore 9.00 all'Autorità marittima del porto base; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale, previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 4, nonché dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, decorsi i periodi indicati al precedente comma 1, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi" e "reti gemelle a divergenti" è così disciplinato, a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale, previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base.
4. In entrambe le fattispecie disciplinate dai precedenti commi 2 e 3, non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
5. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'articolo 1, comma 1 e fino al 31 ottobre 2020 è vietata, nelle acque dei Compartimenti Marittimi dell'Adriatico (ad eccezione delle acque dei Compartimenti di Monfalcone e di Trieste) e dello Ionio, la pesca con i seguenti attrezzi: "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi", "reti gemelle a divergenti", entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia, ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.
6. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'articolo 1, comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Articolo 6

Misure di gestione GSA 9, 10 e 11

1. Dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del regolamento (UE) n. 1022/2019, la pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) è vietata, al fine di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello, in zone di "nursery". Tali zone, vietate alla pesca, con possibilità di estendere il divieto anche ad altri attrezzi e mestieri, saranno individuate con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. Il transito nelle aree marittime così individuate è consentito esclusivamente con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi.
3. Fermo restando quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1224/2009, a decorrere dal 1° giugno 2020, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate all'utilizzo degli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) che operano nelle GSA 9, 10 e 11, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati ad adeguarsi alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo. Nelle more del suddetto termine perentorio, il richiamato processo di adeguamento potrà avvenire anche su base volontaria, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
4. Qualora l'adeguamento di cui al comma precedente avvenga prima del termine fissato del 1° giugno 2020, si applica l'articolo 18, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 4/2012, a prescindere dal numero di punti assegnati.
5. Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l'attività di pesca non può superare una durata massima di 18 ore per giorno di pesca, per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

Articolo 7

Modalità di esecuzione

1. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria di cui ai precedenti articoli 1 e 5, è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi (ove abilitate agli attrezzi interessati).
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Compartimenti Marittimi diversi da quello d'iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell'armatore interessato all'ufficio di iscrizione della nave, entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista. Le medesime unità possono, altresì, svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale soggetto al periodo d'interruzione.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia, di effettuare presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
4. Le unità abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto base.
5. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attività diverse da quelle espressamente indicate al precedente comma 4, purché debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, è utile ai fini del conteggio complessivo dei predetti periodi di interruzione.

Articolo 8

Misure sociali

1. Per i marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano i periodi d'interruzione temporanea di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché soggette alle misure tecniche di cui ai precedenti articoli 4 (unicamente con riguardo al periodo compreso tra il 31 agosto ed il 31 dicembre 2020) e 5, attraverso specifico provvedimento del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con questo Dicastero e con quello dell'economia e delle finanze, è attivata la "misura sociale a sostegno del reddito".
2. Qualora le risorse fossero disponibili, con ulteriore decreto ministeriale, saranno stabiliti criteri e modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano i periodi d'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente decreto ed ai provvedimenti rispettivamente adottati dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione Siciliana, a valere sul Fondo FEAMP 2014-2020 ed ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014, in premessa citato.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. In presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le Regioni possono deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, oltre a quelli definiti al precedente articolo 1, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi", "reti gemelle a divergenti".
2. Nei periodi supplementari di cui al precedente comma 1, l'attività di pesca con "reti a strascico



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

a divergenti”, “sfogliare rapidi”, “reti gemelle a divergenti”, è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri Compartimenti marittimi abilitati agli attrezzi da pesca interessati.

3. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura si provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a:
- autorizzare l’effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del Compartimento marittimo in cui si attua la misura;
 - autorizzare lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;
 - stabilire periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto;
 - stabilire le zone vietate alla pesca di cui all’articolo 6 del presente decreto ai sensi del regolamento (UE) n. 1022/2019.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è divulgato mediante affissione nell’albo delle Capitanerie di porto.

Teresa Bellanova

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD